



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.10/2009 DEL 31/03/2009

**“MISURE IN TEMA DI BORSE DI STUDIO A
SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE DELLE
LAUREATE E DEI LAUREATI PUGLIESI”**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO, COOPERAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DISEGNO DI LEGGE

“Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi”

Relazione

1. Premessa

I master *post lauream* rappresentano uno strumento formativo utile a preparare i giovani laureati all'ingresso nel mondo del lavoro.

Per questo, dal 2006, l'Amministrazione regionale (attraverso la parte Contratto etico giovanile del programma Bollenti Spiriti, prima, e Ritorno al Futuro, dopo) è intervenuta a sostegno dei giovani laureati al fine di valorizzarne le capacità e le potenzialità creative, professionali ed occupazionali attraverso l'erogazione di borse di studio tese a finanziare la frequenza di master *post lauream*.

La nozione di master, tuttavia, non specificatamente codificata nell'ordinamento italiano, è riferibile ad esperienze formative molto diverse tra loro.

Esiste, infatti, una definizione normativa dei soli master universitari.

Ai sensi del dm 504/1999 e successive modificazioni, i master di I e II livello sono titoli rilasciati dalle Università italiane “*al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, permanente e ricorrente*”, che durino almeno un anno accademico e che prevedano la maturazione di almeno 60 crediti formativi universitari.

Non esiste, diversamente, alcuna definizione riferibile ai master erogati da diversi organismi privati e pubblici, neppure nelle precisazioni dell'art. 19, co 1, lett. c), della L.R. n. 15/2002 in materia di “*Riforma della Formazione Professionale*”.

Lo stesso art. 19, co. 1, lett. c, della L.R. n. 15/2002, sebbene indichi la promozione di “master di alta formazione” tra gli obiettivi regionali, prevede il sostegno soltanto della frequenza dei master erogati dalle Università, sebbene dall'esperienza sia emerso il carattere fortemente professionalizzante, con riflessi diretti in tema di occupabilità, anche dei master erogati da organismi di formazione, pubblici e privati, diversi dalle Università stesse.

Tanto premesso, con il presente disegno di legge, ampliando l'ambito di applicazione di questa previsione della L.R. n. 15/2002, si intende fissare i requisiti minimi per la finanziabilità della frequenza di master *post lauream*, ivi compresa la frequenza di master erogati da organismi di formazione non universitari, pubblici e privati.

Il presente disegno di legge si propone, peraltro, di garantire un razionale ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, e di eliminare ora e *de futuro* il contenzioso insorto a proposito dei requisiti dei Master per i quali è concessa la borsa di studio, con grave pregiudizio attualmente in corso a seguito di note vicende giurisdizionali che potrebbero ripetersi in avvenire, per migliaia di ragazze e di ragazzi pugliesi che sono gli unici destinatari di queste sovvenzioni.



2. L'articolato normativo proposto

Il disegno di legge si propone di dare vita ad una disciplina legislativa in materia di *standard* minimi per la finanziabilità della frequenza di master *post lauream*, attingendo all'offerta formativa qualificata in modo tale da identificare progetti formativi intrinsecamente validi per i contenuti, per

le metodologie didattiche impiegate, per il diretto rapporto con il mondo del lavoro, per i risultati di *placement* attesi, per la storia che li caratterizza.

Tanto al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento delle competenze e l'efficacia delle risorse impegnate.

L'articolo 1, riprendendo la normativa nazionale in materia di master universitari e le conclusioni a cui si è giunti attraverso il c.d. Processo di Bologna di convergenza degli ordinamenti universitari dei paesi europei, riconosce la finanziabilità della frequenza di master erogati da Università italiane e straniere, allorquando gli stessi consentano di acquisire un "*volume di apprendimento*" di 1.500 ore attraverso il riconoscimento di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) ovvero di 60 ECTS (*European Credit Transfer System*).

Parimenti si ritiene finanziabile la frequenza di master, erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici, accreditati ASFOR ovvero EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da *Association of MBAS* (AMBA).

Sul punto, occorre precisare che non dovranno essere stati accreditati gli enti erogatori, bensì proprio i percorsi formativi proposti.

ASFOR, EQUIS, AACSB e AMBA rappresentano sistemi di accreditamento nati nel mondo professionale. Tali accreditamenti vengono conseguiti solo se i master rispettano determinati *standard* qualitativi nelle procedure di selezione dei candidati, nel *curriculum vitae* richiesto ai docenti, nelle dotazioni e nei risultati raggiunti nei servizi di *placement* e *customer satisfaction* degli studenti, nella capacità di lavorare con le imprese.

ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) attualmente è l'unica struttura italiana che si occupa di valutare in tal senso i master italiani.

L'accREDITAMENTO **EQUIS** è rilasciato dalla *European Foundation for Management Development* (*efmd*). *Efmd*, con sede a Bruxelles, è il foro europeo per l'informazione, la ricerca, il *networking* e la *best practice* nella formazione manageriale. L'accREDITAMENTO EQUIS è stato creato nel 1997 come primo standard davvero globale per l'*auditing* e l'accREDITAMENTO di istituti al di fuori dei confini nazionali.

L'accREDITAMENTO Internazionale **AACSB** (*Association to advance collegiate school of business*) rappresenta il più alto *standard* da raggiungere per una *business school* su scala mondiale. Le istituzioni che ottengono l'accREDITAMENTO confermano il loro impegno orientato alla qualità e al miglioramento continuo attraverso la verifica rigorosa ed esaustiva dei propri sistemi interni. L'accREDITAMENTO internazionale AACSB rappresenta l'eccellenza nella formazione manageriale statunitense.

Association of Mba's (AMBA) rappresenta un sistema di accREDITAMENTO internazionale per MBA (*Master Business Administration*) con sede a Londra.

Da più di trent'anni *The Association of MBAs* promuove l'MBA come la qualifica primaria nel *management* e il suo servizio di accREDITAMENTO indipendente ha credibilità internazionale.

Tuttavia, i predetti accREDITAMENTI, da soli, non sono ancora sufficienti per la finanziabilità della frequenza dei master. Occorre, infatti, che gli stessi abbiano una durata complessiva non inferiore ad 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula ed almeno il 30% del monte ore complessivo in attività di *stage*.

L'articolo 1 consente, inoltre, la finanziabilità della frequenza anche di master erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, non in possesso di formale accREDITAMENTO, ma la cui storia sia da sola sintomatica di un elevato livello di specializzazione.

Si tratta, infatti, delle organizzazioni storiche nel campo dell'alta formazione post laurea che propongono, tra l'altro, master non strettamente legati al *management* per i quali non sono ancora disponibili sistemi di accREDITAMENTO a livello internazionale.

Perché possa essere finanziata la partecipazione a tali master, occorrerà, che questi ultimi abbiano una durata complessiva non inferiore a quanto stabilito a proposito dei master accREDITATI.



Handwritten signature

Anche l'esperienza ultradecennale in materia di formazione post laurea verrà verificata, in assenza di diversa disposizione applicabile, facendo riferimento ad una nozione di master proposta direttamente dal legislatore regionale.

L'articolo proposto consente, in ogni caso, all'Autorità di Gestione del POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 la possibilità di prevedere condizioni, limiti e modalità ulteriori per il godimento delle borse di studio, in relazione al raggiungimento degli scopi delle azioni programmate, e abroga la previsione dell'art. 19, co. 4, della legge regionale 15/2002, che affidava impropriamente alla Giunta regionale la definizione dei criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, che la normativa comunitaria riserva all'Autorità di Gestione sulla base di quanto stabilito dal Comitato di Sorveglianza.


L'art. 2, riprendendo quanto già previsto a proposito dell'attuazione degli interventi dall'art. 22, co. 2, della L.R. n. 15/2002 ed estendendone l'ambito oggettivo di applicazione, consente all'Autorità di Gestione per il P.O.R. Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013 di ricorrere ad affidamento diretto di fondi alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca, non più solo per interventi a carattere sperimentale o per obiettivi di particolare rilevanza sociale, purché tale operazione sia condotta nel rispetto della normativa e delle decisioni comunitarie di volta in volta aggiornate.

In tale maniera si consente la realizzazione di interventi non riferibili esclusivamente ad attività ordinarie (e, quindi, finanziate a valere sul FFO "Fondo di Finanziamento Ordinario" delle Università) e si promuove il ruolo delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca in materia di ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi, anche attraverso il finanziamento di Moduli Professionalizzanti, Dottorati di Ricerca, Assegni e Borse di Ricerca.

L'art. 3 chiarisce che le previsioni contenute nel presente disegno di legge per le operazioni finanziate sul POR Puglia FSE 2007/2013, che sono più severe di quelle contenute nell'Avviso 1/2008 per il quale è stata pubblicata la graduatoria nello scorso novembre, non si applicano allo stesso Avviso e a tutti gli atti collegati, facendone salvi integralmente gli effetti.

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale n. 28/2001.

Pro Bli





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO, COOPERAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

1. Nell'ambito delle previsioni del Programma Operativo Regionale Puglia FSE 2007/2013, approvato dalle competenti autorità comunitarie con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) ~~la Commissione Europea ha approvato il POP PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza~~, a cui è seguita presa d'atto con D.G.R. la n. 2282 del 29/12/2007, la competente Autorità di Gestione può effettuare azioni a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati attraverso l'erogazione diretta di borse di studio per la frequenza di Master *post lauream*, con rimborso delle spese ammissibili o in maniera forfettaria, alle seguenti condizioni minime:

- a) che i Master prescelti dagli interessati siano erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, purché tali Master riconoscano almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) ovvero 60 ECTS (*European Credit Transfer System*) ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio individuale;
- b) oppure, che i Master, erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici, scelti dagli interessati siano accreditati ASFOR ovvero EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da *Association of MBAS* (AMBA), e abbiano una durata complessiva non inferiore ad 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
- c) oppure, che i Master scelti dagli interessati siano erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all'emanazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di studio attività documentabile di formazione *post lauream*. Per attività di formazione *post lauream* ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800 ore. L'attività erogata deve essere stata svolta in qualità di soggetto attuatore e non di mero *partner*.

Per durata complessiva del Master si intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica e pratica, nonché agli *stage* ed alle altre attività formative (*project work*, studio individuale, visite). Per ore svolte in aula ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attività formative, svolte in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del percorso formativo.

Nel caso in cui i Master prescelti dagli interessati siano erogati da più Istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d'impresa o in Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da ciascun componente delle dette associazioni.



6ff

I vincoli di durata di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche agli interventi di formazione erogati in modalità *on line* o mista, per i quali si intendono per ore di formazione in aula, nel primo caso le ore di formazione *on line* e nel secondo caso la somma delle ore on line ed in presenza. Nel caso in cui le ore di formazione in presenza siano inferiori al 50% della durata complessiva del corso, lo stesso è considerato come corso *on line*.

2. Gli interventi di formazione devono prevedere il rilascio di un attestato finale, al termine del percorso formativo.

3. La competente Autorità di Gestione del POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è autorizzata a determinare ulteriori modalità, esclusioni, limiti e condizioni per il godimento delle borse di studio, La competente Autorità di Gestione del POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è autorizzata a determinare ulteriori modalità, esclusioni, limiti e condizioni per il godimento delle borse di studio, in relazione al raggiungimento degli scopi delle azioni programmate, come individuati nel medesimo POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013.

4. L'art. 19, co. 4, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, è abrogato.

Articolo 2

1. All'art. 22 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. È altresì consentito all'Autorità di Gestione, per gli scopi di cui al P.O.R. Puglia Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013, l'affidamento diretto di fondi alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca nel rispetto della normativa e delle decisioni comunitarie.”

Articolo 3

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti posti in essere in difformità dalle previsioni della presente legge, in relazione all'Avviso 1/2008 approvato con D.D. n. 376 del 09/04/2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 str. del 10 aprile 2008.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VI Commissione

Consiliare il 04/04/2009

Paolo Bli

